

REGIONE LAZIO
Assessorato Attività Produttive e Politiche dei Rifiuti

Progetti innovativi di sostegno ai sistemi produttivi

Decreto 7 maggio 2010

Riparto delle risorse per l'annualità 2008, da assegnare a favore dei distretti produttivi,
 ai sensi dell'art. 1, comma 890, della legge finanziaria 2007

Avviso Pubblico

Definizioni	2
Art. 1 - Finalità, oggetto e risorse	5
Art. 2 – Soggetti beneficiari	5
Art. 5 – Motivi di non ammissibilità.....	8
Art. 6 - Aree territoriali di intervento e settori di attività ammissibili a finanziamento	9
Art. 7 – Ripartizione delle risorse	12
Art. 8 - Progetti agevolabili, spese ammissibili e ammontare del contributo	12
Art. 9- Agevolazioni di cui all' Articolo 31 “Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo” del Regolamento 800/2008 della Commissione del 06/08/2008.....	14
Art. 10 – Aiuti per gli studi di fattibilità tecnica preliminari ad attività di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale di cui all'art. 32 del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008	15
Art. 11 – Aiuti alle PMI per le spese connesse ai diritti di proprietà industriale di cui all'art. 33 del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008	15
Art. 12 – Aiuti alla ricerca e sviluppo nei settori dell'agricoltura e della pesca di cui all'art. 34 del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008	16
Art. 13 – Aiuti alle PMI per servizi di consulenza in materia di innovazione e per servizi di supporto all'innovazione di cui all'art. 36 del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008.....	16
Art. 14 – Aiuti agli investimenti e all'occupazione in favore delle PMI di cui alla sezione 2 art. 15 del Regolamento 800/2008 della Commissione del 06/08/2008	16
Art. 15 - Aiuti alle PMI per servizi di consulenza e per la partecipazione di PMI a fiere di cui alla sezione 5 articoli 26 e 27 del Regolamento 800/2008 della Commissione del 06/08/2008.	17
Art. 16 – Agevolazioni per programmi di formazione specifica di cui alla sezione 8 articolo 39 del Regolamento 800/2008 della Commissione del 06/08/2008	18
Art. 17 – Cumulo delle agevolazioni	18
Art. 18 – Termini e modalità di presentazione delle domande	19
Art. 19 – Procedure per l'ammissione delle domande	20
Art. 20 – Criteri di valutazione e formazione delle graduatorie	21
Art. 21 – Termini e modalità di erogazione delle agevolazioni.....	23
Art. 22 – Monitoraggio e controllo	23
Art. 23 – Revoca delle agevolazioni	23

Definizioni

- 1) «**contratto di rete**»: il contratto di cui al comma 2-bis dell'art. 42 del Testo del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, coordinato con la legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122 che sostituisce il comma 4-ter dell'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.
- 2) «**programma comune di rete**»: il programma comune di rete di cui al comma 2-bis dell'art. 42 del Testo del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, coordinato con la legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122 che sostituisce il comma 4-ter dell'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.
- 3) «**ricerca industriale**»: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria ai fini della ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi;
- 4) «**sviluppo sperimentale**»: acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi. Tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale. Rientra nello sviluppo sperimentale la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L'eventuale, ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili. Sono inoltre ammissibili aiuti alla produzione e al collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non possano essere impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.
- 5) «**piccole e medie imprese**» o «**PMI**»: imprese che soddisfano i criteri di cui all'allegato I al Regolamento 800/2008 della Commissione e come definite nel Decreto Ministero Attività Produttive del 18.04.2005 di recepimento della raccomandazione comunitaria 2003/361/CE del 06.05.2003 (GUCE L 124 del 25.05.2003). Alla categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) appartengono le imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.
All'interno della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro.
All'interno della categoria delle PMI, si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.
- 6) «**grandi imprese**»: imprese che non soddisfano i criteri di cui all'allegato I al Regolamento 800/2008 della Commissione e come definite nel Decreto Ministero Attività Produttive del 18.04.2005 di recepimento della raccomandazione comunitaria 2003/361/CE del 06.05.2003 (GUCE L 124 del 25.05.2003).

- 7) «**dimensionamento delle ATI/ATS**»: il dimensionamento viene valutato e determinato in relazione ad ogni impresa aggregata.
- 8) «**innovazione di prodotto**»¹ l'introduzione di un bene o servizio che è nuovo o significativamente migliorato rispetto alle sue caratteristiche o al suo impiego tradizionale. Ciò include significativi miglioramenti nelle specifiche tecniche, nei componenti e nei materiali, nell'introduzione di componenti software, nel rendere più facile il suo impiego o nell'introduzione di altre caratteristiche funzionali. L'innovazione di prodotto può impiegare nuove conoscenze o tecnologie oppure può essere basata su nuovi impieghi o combinazioni delle conoscenze o delle tecnologie esistenti. Nuovi prodotti sono beni e servizi che differiscono significativamente nelle loro caratteristiche o negli usi tradizionali dagli altri prodotti precedentemente realizzati dall'azienda. E' da intendersi per innovazione di prodotto anche lo sviluppo di un nuovo utilizzo di un bene o servizio mediante l'apporto di minimi cambiamenti nelle sue specifiche tecniche. L'innovazione di prodotto nei servizi può ricomprendere l'introduzione di significativi miglioramenti nelle modalità di erogazione (ad esempio, in termini di efficienza o rapidità), l'aggiunta di nuove funzioni o caratteristiche a servizi esistenti o l'introduzione di servizi completamente nuovi. Il *design* è una parte integrante dello sviluppo e dell'implementazione di un'innovazione di prodotto. Tuttavia, modifiche del *design* che non comportano un cambiamento significativo nelle caratteristiche funzionali di un prodotto o nel suo impiego tradizionale non devono intendersi come innovazioni di prodotto. Allo stesso modo adeguamenti di *routine* o regolari cambiamenti stagionali non possono essere considerati innovazioni di prodotto².
- 9) «**innovazione del processo**»³ l'applicazione di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato (inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature e/o nel *software*). Non costituiscono innovazione cambiamenti o miglioramenti minori, l'aumento delle capacità di produzione o di servizio attraverso l'aggiunta di sistemi di fabbricazione o di sistemi logistici che sono molto simili a quelli già in uso, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione dell'impianto, i cambiamenti derivanti puramente da cambiamenti di prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, le normali modifiche stagionali o altri cambiamenti ciclici, la commercializzazione di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati.
- 10) «**innovazione organizzativa**»⁴ l'applicazione di un nuovo metodo organizzativo nelle pratiche commerciali dell'impresa, nell'organizzazione del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne dell'impresa. Non costituiscono innovazione i cambiamenti nelle pratiche dell'impresa, nell'organizzazione del luogo di lavoro, nelle relazioni esterne che si basano su metodi organizzativi già utilizzati nelle imprese, i cambiamenti nelle pratiche commerciali, le fusioni e le acquisizioni, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione dell'impianto, i cambiamenti derivanti puramente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, le normali modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici e la produzione di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati.
- 11) «**formazione specifica**»: la formazione che comporti insegnamenti direttamente e prevalentemente applicabili alla posizione, attuale o futura, occupata dal dipendente presso l'impresa beneficiaria e che

¹ Per la definizione completa si veda il Manuale di OSLO, *Guidelines for collecting and interpreting innovation data, third edition*, OECD 2005, pag. 48.

² Conformemente all'approccio della Commissione nell'ambito dell'innovazione, non costituiscono innovazione i cambiamenti o i miglioramenti minori, l'aumento delle capacità di produzione o di servizio attraverso l'aggiunta di sistemi di fabbricazione o di sistemi logistici che sono molto simili a quelli già in uso, i cambiamenti nelle pratiche dell'impresa, nell'organizzazione del luogo di lavoro, nelle relazioni esterne che si basano su metodi organizzativi già utilizzati nelle imprese, i cambiamenti nelle pratiche commerciali, le fusioni e le acquisizioni, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione dell'impianto, i cambiamenti derivanti puramente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, le normali modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici e la produzione di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati. (Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (GU C 323 del 30.12.2006, pag. 1).

³ Vd. paragrafo 2.2 della Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, (2006/C 323/01).

⁴ Vd. nota precedente.

fornisca qualifiche che non siano trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione, o lo siano solo limitatamente.

- 12) «**de minimis**»: REGOLAMENTO (CE) N. 1998/2006 DELLA COMMISSIONE del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis»).
- 13) «**imprese indipendenti**»: il requisito è definito nel Decreto Ministero Attività Produttive del 18.04.2005.
- 14) «**impresa in difficoltà** »: definite dagli *Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà*, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea C244 del 1.10.2004 ovvero, nel caso di PMI, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 7 del Reg. 800/2008, dove per impresa in difficoltà si intende una PMI che soddisfa le seguenti condizioni:
 - a. qualora si tratti di una società a responsabilità limitata, abbia perduto più della metà del capitale sottoscritto e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, oppure
 - b. qualora, se si tratta di una società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, abbia perduto più della metà del capitale, come indicato nei conti della società, e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, oppure
 - c. indipendentemente dal tipo di società, qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza.

Una PMI costituitasi da meno di tre anni non è considerata un'impresa in difficoltà per il periodo interessato, a meno che essa non soddisfi le condizioni previste alla lettera c).

- 15) «**progetti** »: progetti innovativi e di sviluppo ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 del Reg. regionale 28 ottobre 2002, n.2.
- 16) «**riciclaggio**»: in conformità con l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, «le seguenti azioni, se commesse intenzionalmente, costituiscono riciclaggio: 1) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni; 2) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività; 3) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività; 4) la partecipazione a uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolare l'esecuzione»;

Art. 1 - Finalità, oggetto e risorse

1. Il DM 7 maggio 2010 (*G.U. n. 174 del 28.07.2010*), emanato dal Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, ha stanziato un finanziamento statale per il sostegno dei Distretti industriali finalizzato alla realizzazione di progetti per lo sviluppo ed il rafforzamento del sistema organizzativo di Distretti e Sistemi produttivi locali delle diverse Regioni e Province autonome.

2. La Regione Lazio, ai sensi dell'art. 5 della Legge Regionale 36/01, finanzia progetti innovativi e di sviluppo dei sistemi produttivi locali e dei distretti industriali, predisposti da soggetti appartenenti ai settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato della filiera produttiva, con priorità per quelli comuni a più imprese, secondo le modalità stabilite nel Regolamento regionale 28 ottobre 2002, n. 2 e successive modifiche.

3. Oggetto del presente Avviso Pubblico è l'attivazione di "Progetti innovativi di sostegno ai sistemi produttivi regionali" condotti da soggetti aggregati in forma di Associazione Temporanea di Imprese (ATI), di Consorzio, di Associazione Temporanea di Scopo (ATS) o di "contratto di rete". Il testo del presente Avviso Pubblico fissa le risorse disponibili, i termini iniziali e finali per la presentazione delle domande, criteri e condizioni per l'ammissibilità dei progetti di investimento, la documentazione da allegare, il termine di validità della graduatoria delle domande ammissibili a finanziamento.

Le risorse stanziate per il presente Avviso Pubblico ammontano a complessivi € 4.500.000,00 di cui € 1.949.400,00 provenienti dalle risorse stanziate a favore della Regione Lazio dal Ministero dello Sviluppo economico con DM 7 maggio 2010 e, per la quota rimanente, dal cofinanziamento regionale.

L'intera documentazione è pubblicata sul sito www.sviluppo.lazio.it.

Art. 2 – Soggetti beneficiari

1. Possono presentare la domanda di contributo le seguenti categorie di soggetti:

a) grandi, medie, piccole e micro imprese operanti nei territori e nei settori di attività individuati all'art. 6 del presente Avviso Pubblico, che sottoscrivono o aderiscono ad un "Contratto di rete". Il contributo pubblico potrà essere riconosciuto unicamente alle imprese aggregate aventi l'unità produttiva, sede dell'intervento, ubicata in una delle aree ammissibili della Regione Lazio e non potrà essere riconosciuto a soggetti diversi dalle imprese.

b) Associazioni Temporanee di Imprese (ATI), Associazioni Temporanee di Scopo (ATS) operanti nei territori e nei settori di attività individuati all'art. 6 del presente Avviso Pubblico e costituite da imprese aventi l'unità produttiva, sede dell'intervento, ubicata in una delle aree ammissibili della Regione Lazio;

c) Consorzi, Società consortili industriali, artigianali, commerciali e di servizi operanti nei territori e nei settori di attività individuati all'art. 6 del presente Avviso Pubblico, aventi fondo patrimoniale consortile o capitale sociale non inferiore a € 25.000,00.

2. Le aggregazioni devono essere formate da almeno tre imprese, giuridicamente autonome (collegate, controllate, consociate), ubicate nelle aree e nei settori individuati al successivo articolo 6 e rispondenti ai requisiti dimensionali di PMI.

3. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 5, del citato Regolamento attuativo della L.R. 36/01, non possono accedere alle agevolazioni previste dal presente bando i soggetti rientranti nelle tipologie di attività economiche ritenute sensibili ed escluse dalla normativa comunitaria vigente.

4. Tutti i soggetti partecipanti/beneficiari dovranno:

- essere in regola con i pagamenti di cui al Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
- essere in regola con la disciplina antiriciclaggio di cui al D.lgs. n. 231 del 21 novembre 2007;
- rispettare le disposizioni contenute nell'articolo 3 della Legge n. 136/2010 (come modificata dalla Legge n. 217 del 2010) che prevedono obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
- operare nel rispetto delle vigenti normative in materia di edilizia ed urbanistica, in materia di tutela ambientale, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, delle normative per le pari opportunità tra uomo e donna e delle disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale e territoriale del lavoro con particolare riferimento agli obblighi contributivi e a quanto disposto dagli artt. 4 e 7 della L.R. 18 settembre 2007, n. 16 "*Disposizioni dirette alla tutela del lavoro, al contrasto e all'emersione del lavoro non regolare*".

Art. 3 – Imprese in Contratto di rete - Requisiti soggettivi

1. Ai fini dell'ottenimento dei contributi previsti dal presente Avviso Pubblico le imprese che aderiscono al Contratto di rete dovranno possedere i seguenti requisiti al momento di presentazione della domanda:

- essere regolarmente costituite;
- essere iscritte c/o C.C.I.A.A. ed essere operative da almeno 6 (sei) mesi;
- essere regolarmente aggregate in forma di Contratto di rete; i contratti dovranno essere redatti mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e l'atto dovrà, inoltre, essere regolarmente registrato presso i registri delle C.C.I.A.A. di ciascun partecipante o con istanza di registrazione inoltrata entro il termine di presentazione della domanda ai sensi del successivo art. 18;
- i soggetti richiedenti il contributo pubblico devono essere indipendenti fra loro almeno nella misura del 50% ;
- avere sede operativa in uno dei Comuni appartenenti alle aree territoriali di intervento indicate nel successivo art. 6 ovvero impegnarsi ad aprire una sede o unità locale operativa (già individuata in sede di domanda) a seguito della valutazione positiva del programma di investimento ed entro la sottoscrizione dell'atto di impegno;
- possedere un codice di attività prevalente ISTAT-ATECO compreso nei settori indicati nell'art. 6 dell'Avviso Pubblico o risultare parte integrante della filiera produttiva nei medesimi settori di attività e svolgere attività strumentale alla filiera produttiva stessa. Il possesso di tale requisito, riferito all'ultimo bilancio approvato dei singoli soggetti partecipanti, deve essere dimostrato come segue:
 - a) per i soggetti operanti negli specifici settori di attività di cui all'art. 6 dell'Avviso Pubblico tale codice deve risultare dall'ultima dichiarazione IVA/dichiarazione dei redditi (dal certificato di iscrizione all'Agenzia delle Entrate se neo-costituite) ed essere iscritto come prevalente presso la competente C.C.I.A.A.;

b) per i soggetti appartenenti alla filiera deve essere verificato che tali soggetti abbiano realizzato una percentuale del loro fatturato attivo e/o passivo (risultante dall'ultimo bilancio approvato) non inferiore al 30% nell'ambito dei settori individuati dai codici ISTAT-ATECO degli specifici SPL dell'Avviso Pubblico;

➤ essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo sottoposte a concordato preventivo, fallimento, amministrazione controllata, scioglimento o liquidazione e non presentare gravi squilibri economico-patrimoniali tali da non consentire di far fronte alle proprie obbligazioni.

2. Ai fini dell'ammissibilità a contributo le imprese richiedenti dovranno inoltre rispettare i seguenti requisiti:

➤ ciascuna impresa dovrà sostenere almeno il 10% delle spese complessive previste nel programma di investimenti presentato;

➤ nessuna impresa potrà sostenere da sola oltre il 40% del totale delle spese previste nel programma di investimenti presentato;

3. Ai fini del presente Avviso Pubblico, i rapporti intercorrenti tra le imprese partecipanti e Sviluppo Lazio S.p.A. dovranno avvenire per il tramite di un organo comune (ovvero l'impresa mandataria comune) del contratto di rete che potrà avere sede anche al di fuori dei territori individuati dal successivo articolo 6, fatti salvi i requisiti per accedere ai contributi indicati all'art. 2 comma 1 lett.

a) e comma 2, e che dovrà svolgere le seguenti funzioni:

a) rappresentare tutte le imprese partecipanti al programma nei rapporti con Sviluppo Lazio Spa e l'Amministrazione regionale;

b) presentare in nome proprio e per conto delle altre imprese partecipanti, ai fini dell'accesso alle agevolazioni, la proposta di programma di investimenti coerente con l'attuazione del programma comune;

c) richiedere in nome proprio e/o per conto delle imprese che realizzano gli investimenti, le erogazioni per stato di avanzamento, attestando la regolare esecuzione degli investimenti stessi;

d) redigere relazioni periodiche sullo svolgimento del programma di investimenti ammesso da trasmettere a Sviluppo Lazio Spa;

e) rispettare le disposizioni contenute nell'articolo 3 della Legge n. 136/2010 (come modificata dalla Legge n. 217 del 2010) che prevedono obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 4 – ATI,ATS, Consorzi, Società Consortili – Requisiti soggettivi

1. Ai fini dell'ottenimento dei contributi previsti dal presente Avviso Pubblico le Associazioni Temporanee di Imprese (ATI), le Associazioni Temporanee di Scopo (ATS), i Consorzi e le Società consortili dovranno possedere i seguenti requisiti al momento di presentazione della domanda:

➤ essere regolarmente costituiti; i contratti dovranno essere redatti mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. I Consorzi e le Società consortili dovranno, inoltre, essere regolarmente registrati presso le C.C.I.A.A. territorialmente competenti, ovvero con istanza di registrazione inoltrata entro il termine di presentazione della domanda ai sensi del successivo art. 18;

➤ essere composti in prevalenza da :

a) imprese industriali, artigianali, commerciali e di servizi che, alla data di pubblicazione del presente bando, presentino i seguenti requisiti:

- a1. essere iscritte c/o C.C.I.A.A. ed operative da almeno 6 (sei) mesi;
- a2. avere sede operativa da almeno 6 (sei) mesi in uno dei Comuni appartenenti alle aree territoriali di intervento indicate nel successivo art.6;
- a3. possedere un codice di attività prevalente ISTAT-ATECO compreso nei settori indicati nell'art. 6 dell'Avviso Pubblico o risultare parte integrante della filiera produttiva nei medesimi settori di attività e svolgere attività strumentale alla filiera produttiva stessa. Il possesso di tale requisito, riferito all'ultimo bilancio approvato dei singoli soggetti partecipanti, deve essere dimostrato come segue:

- per i soggetti operanti negli specifici settori di attività di cui all'art. 6 dell'Avviso Pubblico tale codice deve risultare dall'ultima dichiarazione IVA/dichiarazione dei redditi (dal certificato di iscrizione all'Agenzia delle Entrate se neo-costituite) ed essere iscritto come prevalente presso la competente C.C.I.A.A.;

- per i soggetti appartenenti alla filiera deve essere verificato che tali soggetti abbiano realizzato una percentuale del loro fatturato attivo e/o passivo (risultante dall'ultimo bilancio approvato) non inferiore al 30% nell'ambito dei settori individuati dai codici ISTAT-ATECO degli specifici SPL dell'Avviso Pubblico;

b) associazioni, consorzi, società consortili costituiti tra i soggetti di cui alla precedente lett. a).

2. Le imprese che partecipano alle ATI e alle ATS, nonché i consorzi e le società consortili, non devono, essere sottoposte a concordato preventivo, fallimento, amministrazione controllata, scioglimento o liquidazione o, comunque, non presentare gravi squilibri economico-patrimoniali tali da non consentire di far fronte alle proprie obbligazioni
3. Ai fini del presente Avviso Pubblico, i rapporti tra i partecipanti/beneficiari e la Regione Lazio e/o Sviluppo Lazio S.p.A. dovranno avvenire, per quanto riguarda l'Associazione Temporanea di Imprese (ATI) e l'Associazione Temporanea di Scopo (ATS), per il tramite di un capofila, individuato tra i soggetti privati facenti parte della compagine istitutiva, cui sarà anche attribuito il ruolo di mandatario nella realizzazione del progetto; per quanto riguarda i consorzi e le società consortili dovranno avvenire per il tramite del proprio rappresentante legale.

Art. 5 – Motivi di non ammissibilità

Sono considerati non ammissibili:

1. i soggetti che si trovano in stato di liquidazione, di fallimento, di amministrazione controllata, che hanno presentato domanda di concordato, o che presentano gravi squilibri economico-patrimoniali tali da non garantire di far fronte alle proprie obbligazioni;
2. i soggetti che non comunichino i dati relativi alla propria posizione INPS ai fini della verifica della regolarità contributiva;
3. i soggetti che presentino irregolarità nella posizione contributiva;
4. i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea (clausola Deggendorf);

5. le “imprese in difficoltà”, come definite dagli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea C244 del 1.10.2004 ovvero, nel caso di PMI, qualora siano soddisfatte le condizioni previste dall'art. 1, comma 7, del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L. 214 del 9 agosto 2008;
6. i soggetti per i quali non è consentita la concessione delle agevolazioni ai sensi della normativa antimafia (articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e dell'art. 4 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490);
7. i soggetti per i quali venga verificata la presenza di dati, notizie o dichiarazioni inesatte ovvero di documentazione incompleta o irregolare per fatti comunque ad essi imputabili e non sanabili, ai sensi dell'art. 76 del DPR n. 445/2000;
8. i soggetti non in regola con la disciplina antiriciclaggio di cui al D.lgs. n. 231 del 21 novembre 2007;
9. i soggetti che non rispettino le disposizioni contenute nell'articolo 3 della Legge n. 136/2010 (come modificata dalla Legge n. 217 del 2010) che prevedono obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
10. i soggetti che presentino programmi di investimento che non rispettano i limiti minimi di spesa stabiliti dall'art. 8, comma 3 del presente Avviso Pubblico;
11. i soggetti che presentano programmi di investimento che conseguano, in sede di valutazione istruttoria, un punteggio inferiore a 40/100;
12. i soggetti che, in sede di domanda presentino:
 - a) il modulo di domanda (Allegato A) non sottoscritto dal mandatario/capofila/legale rappresentante;
 - b) la domanda spedita successivamente alla data di scadenza;
 - c) la domanda redatta in modo difforme dall'apposita modulistica.
13. i soggetti che non presentino i requisiti di cui agli artt. 2, 3 e 4 del presente Avviso Pubblico.

Art. 6 - Aree territoriali di intervento e settori di attività ammissibili a finanziamento

Il presente Avviso Pubblico è rivolto ai seguenti Sistemi Produttivi Locali:

Sistema Produttivo Locale del Chimico-Farmaceutico del Lazio Meridionale

Aree territoriali di intervento (Comuni)

- | | |
|-------------------|-----------------------------|
| 1. Anzio (RM) | 9. Paliano (FR) |
| 2. Ardea (RM) | 10. Patrica (FR) |
| 3. Pomezia (RM) | 11. Aprilia (LT) |
| 4. Anagni (FR) | 12. Cisterna di Latina (LT) |
| 5. Ceccano (FR) | 13. Latina (LT) |
| 6. Ferentino (FR) | 14. Sermoneta (LT) |
| 7. Frosinone (FR) | 15. Pontinia (LT) |
| 8. Morolo (FR) | |

Settori di attività (Classificazione ISTAT- ATECO '91)

- 23 - *fabbricazione di coke, raffinerie di petrolio, trattamento dei combustibili nucleari*
24 - *fabbricazione di prodotti chimici e di fibre sintetiche e artificiali*
25 - *fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche*

Sistema Produttivo Locale Agro-Industriale Pontino

Aree territoriali di intervento (Comuni)

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1. <i>Aprilia (LT)</i> | 14. <i>Norma (LT)</i> |
| 2. <i>Bassiano (LT)</i> | 15. <i>Pontinia (LT)</i> |
| 3. <i>Cisterna di Latina (LT)</i> | 16. <i>Priverno (LT)</i> |
| 4. <i>Cori (LT)</i> | 17. <i>Prossedi (LT)</i> |
| 5. <i>Fondi (LT)</i> | 18. <i>Roccagorga (LT)</i> |
| 6. <i>Formia (LT)</i> | 19. <i>Roccamassima (LT)</i> |
| 7. <i>Gaeta (LT)</i> | 20. <i>Sabaudia (LT)</i> |
| 8. <i>Itri (LT)</i> | 21. <i>San Felice Circeo (LT)</i> |
| 9. <i>Latina (LT)</i> | 22. <i>Sermoneta (LT)</i> |
| 10. <i>Lenola (LT)</i> | 23. <i>Sezze (LT)</i> |
| 11. <i>Maenza (LT)</i> | 24. <i>Sonnino (LT)</i> |
| 12. <i>Minturno (LT)</i> | 25. <i>Terracina (LT)</i> |
| 13. <i>Monte San Biagio (LT)</i> | 26. <i>Sperlonga (LT)</i> |

Settori di attività (Classificazione ISTAT- ATECO '91)

- 15.13 - *Produzione di prodotti a base di carne*
15.20.2 - *Produzione di prodotti a base di pesce, crostacei e molluschi*
15.33 - *Lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi n.c.a.*
15.52 - *Fabbricazione di gelati*
15.81 - *Fabbricazione di prodotti di panetteria e di pasticceria. fresca*
15.82 - *Fabbricazione di fette biscottate e di biscotti; fabbricazione di prodotti di pasticceria conservati*
15.84 - *Fabbricazione di cacao, cioccolato, caramelle e confetterie*
15.85 - *Fabbricazione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei e simili*
15.86 - *Lavorazione del tè e del caffè*
15.87 - *Fabbricazione di condimenti e spezie*
15.88 - *Fabbricazione di preparati omogeneizzati e di alimenti dietetici*
15.89 - *Fabbricazione di altri prodotti alimentari n.c.a.*
15.91 - *Fabbricazione di bevande alcoliche distillate*
15.96 - *Fabbricazione di birra*
15.97 - *Fabbricazione di malto*
15.98 - *Produzione di acque minerali e di bibite analcoliche*
15.99 - *Fabbricazione di altre bevande analcoliche*

Sistema Produttivo Locale “Area dell’elettronica della Tiburtina”

Aree territoriali di intervento (Comuni e c.a.p.)

1. Roma “Settecamini” (cap. 00131) 3. Roma “Tor Sapienza” (cap. 00155)
2. Roma “Tor Cervara” (cap. 00155) 4. Roma “Torre Spaccata” (cap. 00155)

Settori di attività (Classificazione ISTAT- ATECO '91)

- 30 - fabbricazione di macchine per ufficio di elaboratori e sistemi informatici
31 - fabbricazione di macchine e apparecchi elettrici n.c.a.
32 - fabbricazione apparecchi radiotelevisivi e per le comunicazioni
33 - fabbricazione apparecchi medicali, apparecchi di precisione, strumenti ottici e orologi
72 - Informatica e attività connesse

Sistema Produttivo Locale della Nautica

Aree territoriali di intervento (Comuni)

- | | |
|-------------------------|------------------------------------|
| 1. Anzio (RM) | 12. Pontinia (LT) |
| 2. Civitavecchia (RM) | 13. Ponza (LT) |
| 3. Fiumicino (RM) | 14. Sabaudia (LT) |
| 4. Ladispoli (RM) | 15. San Felice Circeo (LT) |
| 5. Nettuno (RM) | 16. SS Cosma e Damiano (LT) |
| 6. Santa Marinella (RM) | 17. Sperlonga (LT) |
| 7. Fondi (LT) | 18. Spigno Saturnia (LT) |
| 8. Formia (LT) | 19. Terracina (LT) |
| 9. Gaeta (LT) | 20. Montalto di Castro (VT) |
| 10. Itri (LT) | 21. Tarquinia (VT) |
| 11. Minturno (LT) | 22. XIII Municipio di Roma (Ostia) |

Settori di attività (Classificazione ISTAT - ATECO 2002)

- DM 35.1 *Industria cantieristica: costruzioni navali e riparazioni di navi e imbarcazioni*
- DK 29.1 *Fabbricazione di macchine ed apparecchi per la produzione e l'utilizzazione dell'energia meccanica, esclusi i motori per aeromobili, veicoli e motocicli*
- DB 17.40.2 *Fabbricazione vele per imbarcazioni*
- DD 20.51.1 *Fabbricazione modelli in legno per imbarcazioni*
- DD 20.30.1 *Fabbricazione di porte e finestre in legno escluse porte blindate*
- DD 20.30.2 *Fabbricazione di altri elementi di carpenteria in legno e falegnameria per l'edilizia*
- DJ 28.75.3 *Fabbricazione eliche, pale, ancore per imbarcazioni*
- DL 33.20.3 *Fabbricazione di strumenti per la navigazione aerea e marittima*
- DL 33.20.5 *Riparazione di strumenti per la navigazione aerea e marittima*
- DN 36.12.1 *Fabbricazione di mobili metallici per natanti*
- DN 36.12.2 *Fabbricazione di mobili non metallici per natanti*

Sistema Produttivo Locale “Area dell’innovazione del Reatino”

Aree territoriali di intervento (Comuni)

1. Rieti 2. Cittaducale (RI)

Settori di attività (Classificazione ISTAT- ATECO '91)

- 29 - fabbricazione di macchine e apparecchi meccanici; installazione e riparazione
30 - fabbricazione di macchine per ufficio di elaboratori e sistemi informatici
31 - fabbricazione di macchine e apparecchi elettrici n.c.a.
32 - fabbricazione apparecchi radiotelevisivi e per le comunicazioni
33 - fabbricazione apparecchi medicali, apparecchi di precisione, strumenti ottici e orologi.

(le tabelle di raccordo tra codici ISTAT '91-ATECO 2002 e ATECO 2002-ATECO 2007 sono reperibili sul sito <http://www.istat.it/strumenti/definizioni/ateco/>)

Art. 7 – Ripartizione delle risorse

Le risorse stanziare dal presente Avviso Pubblico per i suddetti Sistemi Produttivi Locali, ammontano a complessivi € 4.500.000,00 ripartiti secondo gli importi indicati a margine di ciascuno:

Sistema Produttivo Locale	Totale contributi (Euro)	% sul totale
SPL Chimico-Farmaceutico del Lazio Meridionale	1.200.000	26,67%
SPL Agro-Industriale Pontino	1.400.000	31,11%
SPL “Area dell’elettronica della Tiburtina”	900.000	20,00%
SPL della Nautica	400.000	8,89%
SPL “Area dell’innovazione del Reatino”	600.000	13,33%
Totale	4.500.000	100,00%

2. La Regione si riserva la possibilità di rimodulare le risorse qualora i contributi ammessi del singolo Sistema Produttivo Locale fossero inferiori alle risorse disponibili per l’area. In tale eventualità le risorse residuali verranno assegnate alle aree degli altri Sistemi Produttivi Locali che presentino un ulteriore fabbisogno, secondo la stessa misura percentuale di distribuzione delle risorse complessive dell’Avviso Pubblico.

Art. 8 - Progetti agevolabili, spese ammissibili e ammontare del contributo

1. Nell’ambito del presente Avviso Pubblico sono finanziabili i progetti relativi ad investimenti realizzati dai soggetti individuati all’art. 2 del presente Avviso Pubblico, mirati ad un rafforzamento complessivo dei Sistemi Produttivi Locali regionali, con programmi finalizzati a conseguire una ricaduta di interesse ed utilità comune per le imprese del Sistema Produttivo Locale interessato.

In particolare i progetti di investimento dei soggetti aggregati in Contratto di rete dovranno essere strettamente correlati alla realizzazione del programma comune e dovranno avere lo

scopo di accrescere la reciproca capacità innovativa, la competitività sul mercato, la razionalizzazione dei costi, lo scambio di conoscenze e dovranno riguardare interventi con le seguenti finalità principali:

- rafforzamento del sistema organizzativo delle aree distrettuali interessate;
- valorizzazione di forme di collaborazione tra aziende appartenenti a distretti diversi, integrate per filiera, al fine di sostenere il rilancio produttivo;
- sviluppo di attività finalizzate all'internazionalizzazione delle imprese;
- riduzione dell'impatto ambientale nelle aree produttive.

2. Per poter conseguire le suddette finalità e raggiungere il rafforzamento e la valorizzazione complessiva dei Sistemi Produttivi Locali individuati, le agevolazioni saranno concesse per il sostegno di progetti di investimento strettamente correlati alla realizzazione del programma relativi alle seguenti attività:

- Ricerca Industriale e Sviluppo sperimentale e precompetitivo ;
- Investimenti innovativi materiali ed immateriali;
- Acquisizione di servizi reali;
- Programmi di formazione specifica.

Ai fini della loro ammissibilità i progetti di investimento presentati dalle imprese in Contratto di rete dovranno essere direttamente riconducibili alle finalità del contratto stesso per la realizzazione dello scopo comune, come individuato nel programma.

Nel rispetto dei principi stabiliti dalla L.R. 24 dicembre 2008, n. 25, i progetti oggetto della richiesta di finanziamento debbono essere inequivocabilmente ed in via esclusiva rivolti all'ambito applicativo civile e comunque non riguardare i materiali di armamento come definiti dall'art. 2 della Legge 9 luglio 1990 n. 185 e successive modifiche.

3. Sono considerati ammissibili i programmi di investimento con importo complessivo di spesa non inferiore a **100.000 Euro**.

Il limite massimo dei contributi concedibili ad ogni singolo soggetto beneficiario è di **300.000 Euro**. Eventuali aumenti delle previsioni di spesa e maggiori oneri che si dovessero rivelare necessari per la realizzazione dei progetti saranno a carico dei soggetti beneficiari.

Qualora l'investimento ammissibile risulti inferiore alla soglia minima complessiva di 100.000 euro a seguito di tagli delle spese proposte operati da Sviluppo Lazio S.p.A. in sede istruttoria e di valutazione degli investimenti, il programma di investimento sarà considerato non ammissibile.

Non sono, inoltre, ammissibili gli acquisti di beni e/o servizi da fornitori che siano⁵:

- a) l'amministratore o socio dell'impresa richiedente;
- b) coniuge, parente o affine (in linea retta o collaterale) entro il terzo grado del titolare/legale rappresentante della stessa impresa;
- c) un'impresa che si trovi, nei confronti dell'impresa richiedente, nelle condizioni di cui all'art. 2359 del codice civile ovvero siano entrambe partecipate, per almeno il 25%, da un medesimo altro soggetto o abbiano la maggioranza degli organi amministrativi composti dai medesimi membri

⁵ Tale condizione è oggetto della dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 riportata nella terza pagina dell'Allegato A.

Nel caso di imprese aderenti ad un Contratto di rete, la realizzazione del programma di investimento ammesso non potrà essere di durata superiore alla durata del contratto cui si riferisce il programma comune.

In tutti i casi, la realizzazione degli investimenti dovrà comunque concludersi **entro il 21 dicembre 2013**.

Le spese relative ai progetti presentati saranno ritenute ammissibili a partire dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda. Tutte le spese sono ammissibili al netto di IVA.

Art. 9- Agevolazioni di cui all'Articolo 31 "Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo" del Regolamento 800/2008 della Commissione del 06/08/2008

Ricerca industriale, sviluppo sperimentale di cui all'Articolo 31 "Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo" del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008.

I contributi per le **PMI** e le **Grandi Imprese** sono pari:

- 1) al 50% dei costi ammissibili per la ricerca industriale
- 2) al 25% dei costi ammissibili per lo sviluppo sperimentale/precompetitivo oltre alle maggiorazioni previste dal paragrafo 4 dello stesso articolo 31 sopracitato.

Sono ammissibili i seguenti costi:

- a) spese di personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui essi sono impiegati nel progetto di ricerca) nel limite del 20% del totale dei costi ammissibili per la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale/precompetitivo;
- b) i costi della strumentazione e delle attrezzature utilizzate per il progetto di ricerca e per la sua durata. Se l'utilizzo della strumentazione e delle attrezzature in questione ai fini del progetto di ricerca non copre la loro intera durata di vita, sono considerati ammissibili solo i costi d'ammortamento corrispondenti al ciclo di vita del progetto di ricerca, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile e in misura non superiore alle aliquote ordinarie di ammortamento previste dalla normativa fiscale nel limite del 10% del totale dei costi ammissibili per la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale/precompetitivo;
- c) i costi di fabbricati e terreni utilizzati per il progetto di ricerca e per la sua durata. Per quanto riguarda i fabbricati, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto di ricerca, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile e in misura non superiore alle aliquote ordinarie di ammortamento previste dalla normativa fiscale. Per quanto riguarda i terreni, sono ammissibili i costi delle cessioni a condizioni commerciali o le spese di capitale effettivamente sostenute nel limite del 10% del totale dei costi ammissibili per la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale/precompetitivo;
- d) i costi della ricerca contrattuale, delle competenze tecniche e dei brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione, così come i costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca nel limite dell'80% del totale dei costi ammissibili per la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale/precompetitivo;
- e) le spese generali supplementari direttamente imputabili al progetto di ricerca;

- f) altri costi d'esercizio, inclusi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili all'attività di ricerca.

Gli importi delle voci di spesa di cui alle lettere e) ed f) possono concorrere fino al massimo del 10% dell'investimento ammissibile.

Per attività congiunte, vale a dire per le attività che comportino lo svolgimento sia della ricerca industriale che dell'attività di sviluppo sperimentale/precompetitivo, l'intensità di aiuto verrà determinata sulla base della media ponderata delle percentuali di cui ai punti 1) e 2).

Art. 10 – Aiuti per gli studi di fattibilità tecnica preliminari ad attività di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale di cui all'art. 32 del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008

L'intensità di aiuto non supera:

- per le **PMI**, il 75 % dei costi ammissibili per gli studi preliminari ad attività di ricerca industriale e il 50 % dei costi ammissibili per gli studi preliminari ad attività di sviluppo sperimentale/precompetitivo;
- per le **Grandi Imprese**, il 65 % dei costi ammissibili per gli studi preliminari ad attività di ricerca industriale e il 40 % dei costi ammissibili per gli studi preliminari ad attività di sviluppo sperimentale/precompetitivo.

I costi ammissibili corrispondono ai costi dello studio.

Art. 11 – Aiuti alle PMI per le spese connesse ai diritti di proprietà industriale di cui all'art. 33 del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008

Aiuti a copertura delle spese connesse alla concessione e al riconoscimento di brevetti e di altri diritti di proprietà industriale di cui all'art. 33 del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008.

L'intensità di aiuto non supera l'intensità autorizzata per gli aiuti a progetti di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 31, paragrafi 3 e 4, del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008 in relazione alle attività di ricerca all'origine di tali diritti di proprietà industriale.

I contributi per le **PMI** sono pari:

- 1) al 50% dei costi ammissibili per la ricerca industriale
 - 2) al 25% dei costi ammissibili per lo sviluppo sperimentale/precompetitivo
- oltre alle maggiorazioni previste dal paragrafo 4 dello stesso articolo 31 sopracitato.

Sono ammissibili i seguenti costi:

- tutti i costi anteriori alla concessione del diritto nella prima giurisdizione, ivi compresi i costi di preparazione, presentazione e trattamento della domanda, nonché i costi sostenuti per il rinnovo della domanda prima della concessione del diritto;
- i costi di traduzione e altri costi sostenuti al fine di ottenere la concessione o il riconoscimento del diritto in altre giurisdizioni;

- i costi sostenuti per difendere la validità del diritto nel quadro ufficiale del trattamento della domanda e di eventuali procedimenti di opposizione, anche se detti costi siano sostenuti dopo la concessione del diritto.

In alternativa, detti aiuti possono essere concessi alle **PMI** ed alle **Grandi Imprese** ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006 “de minimis” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. L379 del 28 dicembre 2006.

In tal caso l’intensità di aiuto è pari al massimo al 50% dei costi ammissibili.

Art. 12 – Aiuti alla ricerca e sviluppo nei settori dell'agricoltura e della pesca di cui all'art. 34 del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008

Ai fini dell’ammissibilità dei contributi, gli operatori interessati dovranno rispettare tutte le condizioni previste dai paragrafi da 2 a 7 dell’articolo 34 del Regolamento (CE) n. 800/2008.

Gli aiuti sono concessi direttamente all’organismo o all’ente di ricerca e non comportano la concessione diretta di aiuti non connessi alla ricerca a favore di un’impresa di produzione, trasformazione o commercializzazione di prodotti agricoli, né forniscono un sostegno in termini di prezzo ai produttori di detti prodotti.

Art. 13 – Aiuti alle PMI per servizi di consulenza in materia di innovazione e per servizi di supporto all'innovazione di cui all'art. 36 del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008

L’aiuto non supera l’importo massimo di euro 200.000 per beneficiario su un periodo di tre anni.

L’intensità dell’aiuto non può superare il 50 % dei costi ammissibili.

Il beneficiario deve utilizzare l’aiuto per acquistare i servizi al prezzo di mercato, o se il fornitore dei servizi è un ente senza scopo di lucro, a un prezzo che ne rifletta integralmente i costi maggiorati di un margine di utile ragionevole.

Sono ammissibili i seguenti costi:

- a) per quanto riguarda i servizi di consulenza in materia di innovazione: consulenza gestionale; assistenza tecnologica; servizi di trasferimento di tecnologie; formazione; consulenza in materia di acquisizione, protezione e commercializzazione dei diritti di proprietà intellettuale e di accordi di licenza; consulenza sull’uso delle norme;
- b) per quanto riguarda i servizi di supporto all’innovazione i costi relativi a: locali per ufficio; banche dati; biblioteche tecniche; ricerche di mercato; utilizzazione di laboratori; etichettatura di qualità, test e certificazione.

Art. 14 – Aiuti agli investimenti e all'occupazione in favore delle PMI di cui alla sezione 2 art. 15 del Regolamento 800/2008 della Commissione del 06/08/2008

Sono ammissibili i costi per gli investimenti materiali e immateriali relativi all’introduzione di nuovi prodotti e nuovi processi, all’innovazione organizzativa.

Le agevolazioni riguardano contributi per la realizzazione dei seguenti investimenti in immobilizzazioni materiali ed immateriali:

- a) Acquisto di macchinari, impianti specifici, attrezzature, hardware e software informatici specifici;
- b) Acquisizione di brevetti per nuove tecnologie di prodotto e di processo;
- c) Studi, progettazioni, acquisto di suoli (e relative sistemazioni ed indagini geognostiche) per la realizzazione di opere murarie o assimilabili nel limite del 10% delle precedenti voci a) e b);

L'intensità di aiuto non supera:

- a) il 20 % dei costi ammissibili nel caso delle piccole imprese;
- b) il 10 % dei costi ammissibili nel caso delle medie imprese;
- c) il 40 % degli investimenti ammissibili qualora gli investimenti riguardino la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli nel caso delle piccole e delle medie imprese.

In alternativa, detti aiuti possono essere concessi alle **PMI** ed alle **Grandi Imprese** ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006 “de minimis” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. L379 del 28 dicembre 2006.

In tal caso l’intensità di aiuto è pari al massimo al 50% dei costi ammissibili.

Art. 15 - Aiuti alle PMI per servizi di consulenza e per la partecipazione di PMI a fiere di cui alla sezione 5 articoli 26 e 27 del Regolamento 800/2008 della Commissione del 06/08/2008.

Aiuti alle PMI per servizi di consulenza⁶.

La natura di detti servizi non deve essere continuativa o periodica e non deve rappresentare gli ordinari costi di gestione dell'impresa connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale, la pubblicità, l’attività dell’organo comune e/o del mandatario.

L'intensità di aiuto non supera il 50 % dei costi ammissibili.

I costi ammissibili corrispondono ai costi dei servizi di consulenza prestati da consulenti esterni all’aggregazione.

Detti aiuti possono essere concessi alle **Grandi Imprese** ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006 “de minimis” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. L379 del 28 dicembre 2006.

In tal caso l’intensità di aiuto è pari al massimo al 50% dei costi ammissibili.

Aiuti per la partecipazione di PMI a fiere

⁶ Quali, ad esempio: certificazione di qualità di processo e/o di prodotto; certificazione ambientale di processo e di prodotto presso le PMI da parte di soggetti certificatori indipendenti accreditati e promozione di iniziative volte a rafforzare gli impegni volontari delle imprese in campo ambientale e sociale (EMAS; ISO 14000; UNI 10939; UNI 11020; Ecolabel; ISO serie 14020; ISO serie 14040 – 14041 – 14042 – 14043; PEFC; la realizzazione di “Patti per il Territorio e l’Ambiente” ; la redazione del Bilancio Ambientale ; la certificazione in accordo allo standard SA 8000 per il miglioramento delle condizioni di lavoro e il rispetto della salute e della sicurezza dei lavoratori); la certificazione in accordo allo standard OSHAS 18001 del sistema di gestione per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro); servizi di marketing strategico; servizi di rating advisory; servizi di Energy Management; servizi di consulenza per il technological foresight, con particolare riferimento all’introduzione di tecnologie con effetti sugli aspetti energetici ed ambientali; servizi per la realizzazione di sistemi TIC, informatici e di elevata connettività; altre tipologie di servizi volti al miglioramento delle condizioni tecniche ed economiche relative ai sistemi produttivi; studi per strategie di marketing finalizzate all’internazionalizzazione; consulenze per l’assistenza tecnica, giuridica e fiscale inerente alla definizione dei relativi accordi industriali o commerciali a rilevanza internazionale; studi di fattibilità per la realizzazione di nuovi prodotti e /o nuovi servizi per mercati esteri determinati, accompagnati da un piano industriale.

I costi ammissibili corrispondono ai costi sostenuti per la locazione, l'installazione e la gestione dello stand in occasione della prima partecipazione collettiva delle imprese aderenti al contratto di rete ad una determinata fiera o mostra.

L'intensità di aiuto non supera il 50 % dei costi ammissibili.

Detti aiuti possono essere concessi alle **Grandi Imprese** ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006 "de minimis" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L379 del 28 dicembre 2006.

In tal caso l'intensità di aiuto è pari al massimo al 50% dei costi ammissibili.

Art. 16 – Agevolazioni per programmi di formazione specifica di cui alla sezione 8 articolo 39 del Regolamento 800/2008 della Commissione del 06/08/2008

Ai sensi dell'art. 39 del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione sono concessi contributi per la realizzazione di programmi di formazione specifica.

Le attività formative possono essere svolte attraverso una delle seguenti modalità:

- moduli tradizionali svolti in aula o di tipo seminariale;
- stages, addestramento sul lavoro, pratiche di simulazione, visite di studio;
- master e azioni, anche individuali, di accrescimento conoscitivo e aggiornamento specifico.

I costi ammissibili nell'ambito di un progetto di aiuti alla formazione sono i seguenti:

- a) costi del personale docente;
- b) spese di trasferta, compreso l'alloggio, del personale docente e dei destinatari della formazione;
- c) altre voci di spesa correnti, quali materiali e forniture, con attinenza diretta al progetto;
- d) ammortamento degli strumenti e delle attrezzature, per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione;
- e) costi dei servizi di consulenza sull'iniziativa di formazione;
- f) costi di personale per i partecipanti al progetto di formazione e spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali), a concorrenza del totale degli altri costi ammissibili di cui alle lettere da a) ad e). Per quanto riguarda i costi di personale per i partecipanti al progetto di formazione, vengono prese in considerazione soltanto le ore durante le quali i partecipanti hanno effettivamente partecipato alla formazione, previa detrazione delle ore produttive.

I contributi per la formazione specifica sono concessi, limitatamente ai costi ammissibili, nella misura del 25%. L'intensità dei contributi può essere elevata come segue:

- 20 % per i contributi concessi alle piccole imprese;
- 10% per i contributi concessi alle medie imprese.

Il tetto del contributo per la formazione specifica è, comunque, fissato in un massimo di **100.000** Euro.

Art. 17 – Cumulo delle agevolazioni

1. Gli aiuti concessi ai sensi del presente Avviso Pubblico non sono cumulabili, per le medesime spese ammissibili, con altre agevolazioni pubbliche previste da norme comunitarie, statali, regionali

che si configurino come “aiuti di stato” ai sensi dell’art. 107, del Trattato CE, nonché con contributi pubblici sulle medesime spese, concessi ai sensi del regolamento 1998/2006 (Regolamento “de minimis”).

I contributi sono tuttavia cumulabili con le agevolazioni fiscali o le altre agevolazioni non rientranti nella definizione di “aiuti di stato”.

2. Gli aiuti concessi ai sensi del Regolamento 800/2008 della Commissione del 06/08/2008 non possono essere cumulati con altri aiuti esentati in virtù dello stesso regolamento o con gli aiuti d'importanza minore (de minimis) che soddisfino le condizioni di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione ovvero con altri finanziamenti della Comunità relativi agli stessi costi — coincidenti in parte o integralmente — ammissibili, ove tale cumulo porti al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base al Regolamento 800/2008.

3. Gli aiuti «de minimis» non sono cumulabili con aiuti statali relativamente agli stessi costi ammissibili se un tale cumulo dà luogo a un'intensità d'aiuto superiore a quella fissata, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione della Commissione.

Art. 18 – Termini e modalità di presentazione delle domande

1. La presentazione delle domande prevede la seguente procedura, che si articola in due fasi distinte:

- a) La prenotazione telematica sul sito internet www.sviluppo.lazio.it.
- b) L’invio della domanda e della documentazione cartacea all’indirizzo di seguito riportato

La prenotazione telematica consiste nell’invio del modulo di domanda, generato al termine della procedura di inserimento dati mediante utilizzo della compilazione sul sito internet di cui al punto a).

La domanda e la documentazione cartacea andranno inviate tramite raccomandata A.R., per la quale farà fede il timbro postale di partenza, al seguente indirizzo:

Sviluppo Lazio S.p.A. – Servizio Incentivi Regionali
Via Vincenzo Bellini, 22
00198 ROMA

riportando sul plico la dicitura “**LR 36/01 e DM 7 maggio 2010 - Interventi a favore dei Distretti Produttivi**”.

Sia il modulo di prenotazione telematica sia le domande di contributo in forma cartacea dovranno obbligatoriamente essere inviate entro e non oltre il 15 maggio 2012; in particolare la prenotazione telematica dovrà avvenire entro e non oltre le ore 18,00 del 15 maggio 2012.

Le domande prive di prenotazione telematica, della documentazione cartacea e/o inviate fuori dai termini indicati non saranno ritenute ammissibili.

Qualora il termine ultimo di scadenza per la presentazione dovesse coincidere con un giorno festivo saranno accolte le domande inviate entro il primo giorno lavorativo successivo alla data di scadenza.

- b) La domanda di contributo dovrà essere redatta utilizzando l'Allegato **A** e dovranno essere, inoltre, allegati i seguenti documenti:
- a) Allegato **A1** da compilare da parte di tutti singoli i soggetti partecipanti a contratti di rete/ATI/ATS;
 - b) Scheda di progetto complessivo conforme all'allegato **B** dell'Avviso Pubblico;
 - c) Scheda di intervento ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale conforme all'allegato **C** dell'Avviso Pubblico, qualora previsto;
 - d) Scheda di intervento investimenti conforme all'allegato **D** dell'Avviso Pubblico, qualora previsto;
 - e) Scheda di intervento di servizi reali conforme all'allegato **E** dell'Avviso Pubblico, qualora previsto;
 - f) Scheda di intervento formazione conforme all'allegato **F** dell'Avviso Pubblico, qualora previsto;
 - g) Copia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante di ciascun partecipante;
 - h) Certificato di iscrizione alla CCIAA per ciascun soggetto partecipante, con data non antecedente ai 6 mesi precedenti alla data di presentazione della domanda comprensivo di certificazione antimafia;
 - i) Copia conforme dei Bilanci approvati degli ultimi due esercizi;
 - j) Copia conforme dell'ultima dichiarazione IVA; del certificato di attribuzione di Partita IVA per le imprese neo costituite;
 - k) Copia conforme all'originale dell'atto costitutivo dell'Associazione o del Consorzio/Società consortile ovvero del Contratto di rete redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata; nonchè copia della iscrizione nella sezione del registro delle imprese (oppure copia della richiesta di registrazione inoltrata) completa del Programma comune di rete in caso di Contratto di rete.

La ricevuta di ritorno della raccomandata contenente la domanda attesterà l'avvenuto ricevimento della stessa. Sviluppo Lazio inoltre comunicherà ai richiedenti l'avvenuto ricevimento della domanda ed i relativi estremi di identificazione della stessa attraverso il sito www.sviluppo.lazio.it.

Art. 19 – Procedure per l'ammissione delle domande

Sviluppo Lazio S.p.A., entro 90 giorni lavorativi dalla data di scadenza dell'Avviso Pubblico, predispone lo schema delle graduatorie delle domande ammissibili e l'elenco delle domande ritenute non ammissibili e li trasmette, con i relativi dati istruttori, al Nucleo di Valutazione istituito presso il competente Assessorato Attività Produttive e Politiche dei Rifiuti.

I criteri di ammissibilità sono i seguenti:

- a) presenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dall'Avviso Pubblico;
- b) coerenza con gli obiettivi ed i contenuti dell'Avviso Pubblico;
- c) validità tecnico-economica del progetto.

Art. 20 – Criteri di valutazione e formazione delle graduatorie

1. Il Nucleo di Valutazione valuta la validità tecnica, economica e finanziaria dei progetti istruiti da Sviluppo Lazio secondo i seguenti criteri:

CRITERI	PUNTEGGIO
1 - Coerenza con gli obiettivi ed i contenuti dell'Avviso Pubblico	
Valutazione dei Programmi tra imprese appartenenti ad un SPL, tra quelli di cui al presente Avviso Pubblico, integrati per filiera con imprese appartenenti ad un altro SPL/Distretto al fine di sostenere il rilancio produttivo.	1 punto per ogni altro SPL o Distretto coinvolto (max 5)
Valutazione dei Programmi tra SPL/Distretti appartenenti a regioni diverse anche al fine di rafforzarne la presenza sui mercati internazionali	2 punti per ogni Regione diversa dalla Regione Lazio (max 10)
Valutazione dei Programmi che presentino fra gli obiettivi l'ottenimento di certificazione ambientale e di sicurezza delle imprese partecipanti al raggruppamento.	0,25 punti per ogni certificazione di ogni singolo membro del raggruppamento (max 10)
Dimensione del raggruppamento di imprese	2 punti per ogni impresa aggiuntiva al numero minimo di tre rispondente ai requisiti di cui all'art. 2 dell'Avviso Pubblico. 3 punti per ogni impresa aggiuntiva aggregata sotto forma di Contratto di Rete (max 15)
Valutazione dei Programmi realizzati in collaborazione con organismi di ricerca e/o centri per l'innovazione ed il trasferimento tecnologico.	2 punto per ogni organismo coinvolto (max 10)
Valutazione dei Programmi cui aderiscono altri soggetti (pubblici e privati) che partecipano alla realizzazione del programma comune favorendo, con la loro attività, il rafforzamento dell'efficacia del programma accrescendo le ricadute sul territorio regionale	Da 0 a 10 (max 10)
Sub-Totale 1	(max 60)

2 - Validità tecnico-economica del progetto	
Completezza e coerenza del Piano economico finanziario previsto per la realizzazione del programma di investimenti	Da 1 a 5 (max 5)
Qualità del progetto in termini di esposizione, coerenza tra gli obiettivi e le azioni contemplate dal progetto, livello di esecutività del programma di investimenti (modalità previste per assicurare la sua corretta realizzazione) ⁷	Da 1 a 8 (max 8)
Tempi di esecuzione ⁸	Da 0 a 2 (max 2)
Rapporto tra contributo richiesto e costo complessivo degli investimenti previsti dal programma comune ⁹	Da 1 a 5 (max 5)
Sub-Totale 2	(max 20)
3 - Coerenza con le azioni proposte	
Rafforzamento del sistema organizzativo dei SPL regionali interessati misurato con il numero di nuove unità locali aperte nelle aree dei SPL da imprese extraterritoriali.	Da 1 a 3 (max 3)
Livello qualitativo delle forme di collaborazione tra aziende appartenenti a SPL/Distretti diversi, integrate per filiera	Da 1 a 3 (max 3)
Sviluppo di attività finalizzate all'internazionalizzazione delle imprese	Da 1 a 7 (max 7)
Investimenti finalizzati alla riduzione dell'impatto ambientale nelle aree dei SPL regionali interessati (valutazione <i>ex ante</i> - <i>ex post</i>)	Da 1 a 7 (max 7)
Sub-Totale 3	(max 20)
TOTALE COMPLESSIVO	(max 100)

Il punteggio minimo per l'ammissibilità delle imprese in graduatoria è di 40/100.

2. La graduatoria delle domande è formata sulla base della somma dei punteggi di cui sopra. A parità di punteggio totale è preferito il progetto che ha riportato il punteggio più alto in un solo criterio a partire dal primo secondo l'ordine di cui al comma 1.

Qualora si verificasse ancora parità di punteggio verranno prescelti i progetti presentati dai beneficiari che presentano il maggior numero di soggetti aggregati.

3. Entro 60 giorni lavorativi dalla ricezione dello schema di graduatoria delle domande ammissibili da parte di Sviluppo Lazio, il Nucleo di Valutazione trasmette la graduatoria delle domande

⁷ Progetti che prevedono attività di Ricerca, sviluppo e innovazione individuate dagli articoli 9, 10, 11, 12 e 13 = 5 punti; progetti che prevedono la realizzazione di attività congiunte: 2 attività = 1 punto; 3 attività = 2 punti; 4 attività = 3 punti.

⁸ I tempi di esecuzione sono quelli indicati nella domanda di contributo e decorrono dalla data di ricezione dell'Atto di impegno. Il punteggio è attribuito ai progetti che intendono anticipare i tempi di esecuzione rispetto a quelli standard indicati nell'art. 8. Il punteggio è così graduato: 1) tempo di esecuzione compreso tra 9 e 12 mesi : punti 1; 2) tempo di esecuzione compreso tra 6 e 8 mesi : punti 2; 3) tempo di esecuzione inferiore a 6 mesi: punti 3. Il mancato rispetto del termine indicato comporta la decadenza della richiesta di anticipazione dei termini di esecuzione; la decurtazione del relativo punteggio assegnato in sede istruttoria, se fosse tale da ridurre il punteggio complessivo al di sotto dell'ultimo punteggio attribuito all'ultimo progetto finanziabile in graduatoria, comporterà la revoca dell'intero contributo concesso. Sviluppo Lazio potrà, su motivata richiesta del soggetto beneficiario e per cause non dipendenti dallo stesso, sottoporre all'esame del Nucleo di Valutazione eventuali proposte di proroga.

⁹ Il punteggio è attribuito in relazione al rapporto tra la sommatoria delle spese per le quali viene fatta richiesta dei contributi (SR) e la dimensione finanziaria del progetto misurata sulla base delle spese complessive previste per la realizzazione dell'intero programma comune (SC), ivi incluse quelle per le quali si richiede il finanziamento pubblico secondo la seguente formula: $(SR/SC) \times 100$.

Il punteggio è così attribuito: tra 1 e 30 = 5 punti; tra 30,01 e 50 = 4 punti; tra 50,01 e 70 = 3 punti; tra 70,01 e 80 = 2 punti; tra 80,01 e 100 = 1 punto. I punteggi ottenuti sono successivamente ponderati con il volume complessivo del Programma secondo i seguenti criteri dimensionali:

1) programmi superiori a 5M€	= (punteggio)/1	2) programmi fra 4 e 5M€	= (punteggio)/1,2
3) programmi fra 3 e 4M€	= (punteggio)/1,4	4) programmi fra 2 e 3M€	= (punteggio)/1
5) programmi fra 1 e 2M€	= (punteggio)/1,8	6) programmi inferiori a 1M€	= (punteggio)/2

ammesse e l'elenco delle domande non ammissibili, con i relativi motivi, al Direttore regionale competente che, nei 45 giorni lavorativi successivi, adotta gli atti di concessione approvando la graduatoria delle domande ammesse e finanziabili, di quelle ammesse ma non finanziabili, nonché l'elenco delle domande escluse con i relativi motivi, ne dispone la pubblicazione sul BURL e li trasmette a Sviluppo Lazio S.p.A. per i successivi adempimenti.

Art. 21 – Termini e modalità di erogazione delle agevolazioni

Entro 30 giorni lavorativi dalla pubblicazione delle graduatorie, Sviluppo Lazio S.p.A. invia ai beneficiari apposito Atto d'impegno contenente le eventuali condizioni cui è soggetta l'approvazione e l'erogazione del contributo.

L'erogazione dei finanziamenti viene effettuata secondo le seguenti modalità:

- a) anticipo facoltativo del 30% alla firma per accettazione dell'atto d'impegno tra il beneficiario e Sviluppo Lazio Spa, previa presentazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa;
- b) 30% a presentazione della dichiarazione dello stato di avanzamento lavori (SAL) pari almeno al 30% dell'intervento ammesso, oppure, qualora non è richiesto l'anticipo di cui alla lettera a), 50% a presentazione dello stato di avanzamento lavori pari al 60% dell'intervento ammesso;
- c) il restante 40% o 50%, a seconda della modalità di erogazione scelta, previa verifica della corrispondenza e della congruità della spesa rendicontata.

L'erogazione del contributo verrà effettuata da Sviluppo Lazio mediante bonifico bancario a favore del beneficiario, previa attuazione di verifiche, previste dal D.lgs. 231/07.

Art. 22 – Monitoraggio e controllo

Sviluppo Lazio effettuerà il monitoraggio sull'utilizzo e la disponibilità dei fondi stanziati e svolgerà periodica attività di controllo, anche sullo stato di attuazione dei progetti. Ulteriori attività di controllo potranno essere svolte direttamente dalla Direzione regionale competente.

La documentazione contabile, costituita dai titoli originali, nonché i progetti devono essere conservati a cura dei soggetti beneficiari nei propri uffici, per un periodo non inferiore a 5 (cinque) anni a partire dalla data di erogazione del saldo.

Art. 23 – Revoca delle agevolazioni

1. Le agevolazioni vengono revocate dal Direttore regionale competente qualora:

- a) il progetto realizzato sia difforme da quello ammesso e la sua modificazione non sia stata preventivamente autorizzata;
- b) il progetto non venga realizzato nei tempi indicati nell'Atto d'impegno;
- c) i controlli abbiano riscontrato l'esistenza di documenti irregolari o incompleti per fatti insanabili imputabili al beneficiario;

- d) il beneficiario non fornisca la documentazione richiesta o non consenta i controlli;
- e) il beneficiario trasferisca entro 5 anni dalla concessione delle agevolazioni l'unità locale o produttiva o i singoli beni oggetto del programma di investimento ammesso in area non prevista dal presente Avviso Pubblico;
- f) il beneficiario non adempia agli obblighi previsti nell'Atto d'impegno;
- g) il beneficiario rinunci al contributo ammesso;
- h) manchi la certificazione di regolarità della documentazione e di aderenza dei fatti dichiarati, allegata ai sal ed ai saldi, oppure manchi la sottoscrizione della stessa;
- i) venga accertata una irregolarità contributiva nel corso delle diverse fasi attuative;
- j) uno o più soggetti richiedenti risultino assoggettati a procedure concorsuali o vengano posti in liquidazione entro 5 anni dall'erogazione del saldo del contributo nel caso in cui l'apporto di questi soggetti risulti essenziale ai fini della realizzazione del progetto agevolato;
- k) il beneficiario trasferisca a terzi i singoli beni oggetto del programma entro 5 anni (o entro il periodo di ammortamento del bene, se inferiore) dall'erogazione del saldo delle agevolazioni;
- l) le somme già erogate o parte di esse non siano state utilizzate;
- m) a seguito di recesso dall'aggregazione di cui all'art. 2, comma 2 di una o più imprese, il numero rimanente delle PMI aventi unità produttiva nella Regione Lazio scenda al di sotto del limite minimo di tre.
- n) i beneficiari non rispettino le dichiarazioni fornite ai fini dell'ottenimento del punteggio di graduatoria e a seguito di ciò il relativo punteggio si riduca in misura tale da non mantenere il beneficiario nella graduatoria degli ammessi e finanziabili.

2. In caso di revoca del finanziamento, il Direttore regionale esperisce le azioni utili al recupero delle somme eventualmente erogate e, ove il fatto costituisca reato, procede alla denuncia nelle apposite sedi giurisdizionali ai sensi della normativa vigente in materia.

3. Le eventuali risorse finanziarie che si rendessero disponibili in seguito ad economie sulle domande ammissibili e finanziabili, revoche o rinunce saranno assegnate alle domande non finanziate per carenza di fondi secondo l'ordine della graduatoria che resterà valida fino alla data del 30 giugno 2013.